



Studio Associato di Consulenza Aziendale

Dottori Commercialisti

Dott. Gianpiero Perissinotto

Dott.ssa Monica Lacedelli

Via degli Agricoltori n. 11

32100 Belluno

tel: 0437/932080

fax: 0437/932095

E-mail: info@scacommercialisti.it

Belluno, 10 gennaio 2014

Spettabili
Clienti dello
Studio Associato di Consulenza Aziendale

Loro sedi

Circolare n. 3/2014

Oggetto: Legge di stabilità 2014.

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stata pubblicata sul S.O. n. 87/L della G.U. 27.12.2013, n. 302 la Legge di stabilità 2014.

Di seguito illustriamo le principali novità contenute nel provvedimento. I riferimenti numerici sono ai vari commi dell'unico articolo di cui si compone la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Le norme, salvo differente indicazione, **entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.**

033	Acquisto di pubblicità on-line Viene introdotto nel DPR n.633/72 un nuovo articolo 17- <i>bis</i> , prevedendo che: <ul style="list-style-type: none">• i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e <i>link</i> sponsorizzati <i>on-line</i>, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita Iva rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana;• gli spazi pubblicitari <i>on-line</i> e i <i>link</i> sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di <i>search advertising</i>), visualizzabili sul territorio italiano, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita Iva italiana. Vedi anche commi 177-179.
	Rinvio decorrenza D.L. n.151/13 L'obbligo decorre dal 01.07.2014
036	Rinasce l'opzione per la tassazione catastale delle società agricole Si ripristina, a partire dal 01.01.2014, la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio.
049	Contrasto alla evasione nel comparto delle locazioni abitative Viene attribuito ai Comuni il potere di controllo sui contratti di locazione, anche mediante l'incrocio l'anagrafe condominiale.

	In deroga alle regole generali, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
063 067	Obbligo di conto dedicato per i notai Inserito l'obbligo, per i notai, di istituire un apposito conto dedicato sul quale far confluire talune somme incassate in occasione della stipula di rogiti.
095	Fatturazione per autotrasportatori Viene soppresso l'obbligo di emettere la fattura del trasporto entro la fine del mese di svolgimento dell'operazione (D.L. n.112/2008).
127	Modifica alle detrazioni per lavoro dipendente Rideterminate le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e rivisitazione delle fasce dalla quali dipende la misura. Abrogati il comma 2 dell'art.13 Tuir che aumentava l'entità delle detrazioni previste per la fascia dei redditi medi.
132	Stabilizzazione delle deduzioni Irap per incremento occupazionale Inserita una deduzione dalla base imponibile Irap, di € 15.000, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato in aggiunta rispetto alla media dell'esercizio precedente. La deduzione spetta per tre anni. Sono previste norme antiabuso in caso di decremento della base occupazionale.
137 138	Modifiche alla disciplina dell'Ace Si modifica la disciplina del c.d. Aiuto alla crescita economica (Ace), al fine di incrementare, per il triennio 2014 -2016, la quota di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile, secondo le seguenti misure. Anno 2014: 4%; anno 2015: 4,5%; anno 2016: 4,75%. Dal 2017 il rendimento sarà fissato con apposito decreto ministeriale. L'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 è fissato utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.
139	Proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica degli edifici A seguire si elencano le nuove misure delle agevolazioni e le rispettive date di scadenza delle medesime: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riqualificazione energetica: <ul style="list-style-type: none"> • 65% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014 • 50% per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 ▪ Riqualificazione energetica parti comuni condominiali: <ul style="list-style-type: none"> • 65% per il periodo dal 06.06.2013 al 30.06.2015 • 50% per il periodo dal 01.07.2015 al 30.06.2016 ▪ Recupero del patrimonio edilizio: <ul style="list-style-type: none"> • 50% per il periodo dal 26.06.2012 al 31.12.2014 • 40% per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 ▪ Detrazione per adozione misure antisismiche (in sole zone sismiche): <ul style="list-style-type: none"> • 65% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014 • 50% per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 ▪ Detrazione acquisto elettrodomestici: <ul style="list-style-type: none"> • 50% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014 Entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale; in assenza di un intervento normativo, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36% e € 48.000).
	Modifiche del D.L. n.151/13
	La legge di stabilità, in merito al bonus mobili, prevedeva che la spesa non potesse eccedere quella dell'intervento "legittimante". Il limite è stato soppresso dal Mille-proroghe, fermo restando il tetto di € 10.000.
	Attestato di prestazione energetica (Ape)

	L'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti (art.6, co.3- <i>bis</i> D.L. n.63/13), decorrerà dall'entrata in vigore di un apposito decreto del Ministero Sviluppo Economico.		
	<table border="1"> <tr> <td>Novità D.L. n.145/13</td> <td>Viene prevista che la mancata allegazione dell'Ape non costituisce più causa di nullità del contratto, ma solo fonte di sanzioni amministrative. Sono peraltro limitate le ipotesi di obbligo di allegazione solo a particolari tipologie di atti.</td> </tr> </table>	Novità D.L. n.145/13	Viene prevista che la mancata allegazione dell'Ape non costituisce più causa di nullità del contratto, ma solo fonte di sanzioni amministrative. Sono peraltro limitate le ipotesi di obbligo di allegazione solo a particolari tipologie di atti.
Novità D.L. n.145/13	Viene prevista che la mancata allegazione dell'Ape non costituisce più causa di nullità del contratto, ma solo fonte di sanzioni amministrative. Sono peraltro limitate le ipotesi di obbligo di allegazione solo a particolari tipologie di atti.		
140 147	<p>Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio 2012</p> <p>Le società di capitali ed agli enti residenti sottoposti a Ires, che non applicano gli IAS, hanno la possibilità, nel bilancio 2013, di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni già risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del dieci per cento. La valenza fiscale della procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.</p> <p>Per il versamento delle sostitutive, è previsto il pagamento in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi.</p>		
150 152	<p>Riallineamento valore partecipazioni di controllo</p> <p>Vengono portate a regime le disposizioni dell'art.15 D.L. n.185/08 che stabiliscono la facoltà (per le società) di riallineare il valore contabile e fiscale di partecipazioni di controllo (ricevute a seguito di una operazione straordinaria) mediante il pagamento di una sostitutiva del 16%.</p>		
156 157	<p>Rivalutazione di quote e terreni per soggetti Irpef</p> <p>Si riaprono i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate.</p> <p>La nuova data di riferimento del possesso è il 1° gennaio 2014; il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2014 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2014, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2016); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro e non oltre il 30 giugno 2014.</p>		
160 Let. b), c), d), 161	<p>Deducibilità per le perdite su crediti derivanti da corretti stralci contabili</p> <p>Viene consentita la deducibilità delle perdite su crediti derivanti da stralci contabili effettuati in osservanza delle indicazioni dei principi contabili.</p> <p>Le modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.13.</p>		
162 163	<p>Regole di deduzione dei canoni leasing per imprese e lavoro autonomo</p> <p>Mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale del contratto di locazione finanziaria, si modificano l'art.54, co.2 Tuir (concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo) e l'art.102, co.7 dello stesso Tuir (reddito di impresa) prevedendo i seguenti periodi minimi di deducibilità fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beni mobili: metà periodo ammortamento (anziché 2/3); • beni immobili: 12 anni (anziché 18); • veicoli: periodo ammortamento (invariato). <p>L'applicazione delle novità riguarda i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 01.01.14.</p>		
164 166	<p>Leasing e imposte indirette: riscatto auto e cessione di contratti immobiliari</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2014, si esentano dall'imposta provinciale di trascrizione (Ipt) i riscatti dei veicoli in <i>leasing</i>, al fine di equiparare il carico tributario alle operazioni di leasing operativo.</p> <p>A copertura finanziaria, si prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (pari al 4%) sulle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di <i>leasing</i> di immobili strumentali.</p>		
173	<p>Somministrazioni ai alimenti e bevande tramite erogatori in luoghi pubblici</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività (la cui aliquota Iva è stata elevata dal 4% al 10% dal D.L. n.63/13), possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota Iva.</p>		

175	<p>Lavoratori transfrontalieri</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente € 6.700.</p>
177 178 179	<p>Raccolta di pubblicità on-line e servizi ausiliari</p> <p>Introdotte norme per regolare i prezzi di trasferimento per le operazioni di raccolta di pubblicità <i>on-line</i> e nei servizi ad essa ausiliari.</p> <p>Si prevede, inoltre, l'obbligo dell'utilizzo del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita Iva del beneficiario per l'acquisto di servizi di pubblicità <i>on-line</i> e di servizi ad essi ausiliari.</p> <p>Si demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di trasmissione all'Agenzia delle informazioni necessarie per i controlli.</p>
574	<p>Visto di conformità per la compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP</p> <p>Si prevede che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art.3 DPR n.602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a € 15.000 annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.</p> <p>In alternativa la dichiarazione è sottoscritta dall'organo di controllo contabile, ove esistente.</p> <p>Sono previste sanzioni per l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli.</p>
575 576	<p>Progetto di revisione delle detrazioni fiscali per oneri</p> <p>Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate tributarie. Ove non si dovesse provvedere sono previsti decrementi della percentuale di rilevanza dal 19% (attuale) al 18% (per il 2013) al 17% (dal 2014).</p>
581	<p>Incremento dell'imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari</p> <p>L'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari viene fissata al 2 per mille a decorrere dall'anno 2014.</p>
582	<p>Incremento della misura dell'Ivafe</p> <p>La misura della imposta patrimoniale sulle attività finanziarie all'estero è fissata al 2 per mille, a decorrere dal 2014.</p>
583	<p>Abrogazione di crediti di imposta e agevolazioni fiscali</p> <p>A decorrere dal 2014 sono soppressi i seguenti crediti di imposta e agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vantaggi fiscali triennali per start up in Italia da parte di operatori Ue (art.41 D.L. n.78/10) • alcune disposizioni fiscali relative ai distretti produttivi, alle reti di imprese ed alle catene di fornitura; • il credito di imposta per le piccole e medie imprese consistente in incentivi per la ricerca scientifica (art.5 L. n.449/97); • detassazione delle plusvalenze da cessione di quote di società in <i>start up</i> (commi 6-bis e 6-ter dell'art.68 Tuir).
586 589	<p>Contrasto ai rimborsi indebiti da modello 730</p> <p>Per rimborsi Irpef da modelli 730 di importo superiore a € 4.000, derivanti da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, l'erogazione avverrà da parte dell'Agenzia, previo espletamento di specifici controlli. Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.</p>
590	<p>Contributo di solidarietà sui redditi elevati</p> <p>Si proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di € 300.000.</p>
618 624	<p>Sanatoria per i ruoli</p> <p>Viene prevista la possibilità di estinguere i debiti relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali,</p>

	<p>agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Deve essere pagato quanto iscritto a ruolo (ovvero il residuo), e l'aggio. La sanatoria interessa anche gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati alla riscossione entro il 31.10.2013. Il versamento va eseguito entro il 28.02.2014, mentre entro il 30 giugno successivo il contribuente sarà informato della estinzione del debito. La riscossione delle somme, e la maturazione della prescrizione, rimangono sospese sino al 15.03.2014.</p>
639 640	<p>Imposta unica comunale È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, • di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, • della tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. <p>L'aliquota massima complessiva dell'Imu e della Tasi non può superare i limiti prefissati per la sola Imu.</p>
641 668	<p>Caratteri della Tari Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p>
669 679 e 681	<p>Caratteri della Tasi Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dalla Tasi le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p>
680	<p>Versamento conguaglio Imu e Tares È differito al 24 gennaio 2014 il versamento del conguaglio Imu 2013 sulla prima casa. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione <i>standard</i> Tares, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento.</p>
707 721	<p>Modifiche alla disciplina Imu Dal 2014 l'Imu a regime:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • non si applicherà all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate <i>ex lege</i>; • rimarrà applicabile sugli immobili c.d. "di lusso" adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l'abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione); • utilizzerà un moltiplicatore ridotto (da 110 a 75) per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap; • non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale. <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Imu dovuta sugli immobili strumentali viene resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30% per il 2013 (dal 2014 20%); • a decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, assoggettati all'Imu, è assoggettato a Irpef nella misura del 50%; • sono previste specifiche disposizioni per l'Imu degli enti non commerciali.
722 724 725 726 727	<p>Errori nel versamento Imu</p> <p>Sono previste specifiche regole per la sanatoria dei seguenti errori Imu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versamento a Comune sbagliato; • versamento eccedente; • versamento all'erario di somme spettanti al Comune; • versamento al Comune di somme spettanti all'Erario.
728	<p>Gratuita sanatoria ritardi Imu del 2013</p> <p>Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.</p>
749	<p>Entrata in vigore</p> <p>La Legge di Stabilità entra in vigore il 1° gennaio 2014.</p>

Lo studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento di Suo interesse, riservandosi di approfondire con ulteriori circolari specifiche gli argomenti di maggior rilievo.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Studio Associato Perissinotto - Lacedelli

